



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL VENETO

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO  
GIUDIZIARIO  
2021**

**Requisitoria del Procuratore regionale  
Paolo Evangelista**

Venezia, 5 marzo 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

---

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL VENETO

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO  
GIUDIZIARIO  
2021**

**Relazione del Procuratore regionale  
Paolo Evangelista**

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce la sede naturale per raccogliere le riflessioni sull'effettività degli istituti e degli strumenti utilizzati dalla Giustizia contabile e per "rendere conto" alla Comunità veneta dei risultati conseguiti da questa Procura nel 2020, a tutela dell'integrità e della economicità nella gestione dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa.

Nei ristretti tempi assegnati cercherò di focalizzare l'attenzione su alcune delle fattispecie di danno più significative, al fine di trarre spunti di comune riflessione.

## ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO

### 1. L'ANALISI DEI DATI STATISTICI

Per un *report* analitico dei dati relativi all'attività svolta dalla Procura rinvio alle tabelle allegate alla relazione, corredate da alcuni grafici esplicativi.

In questa sede meritano un approfondimento solo alcune rilevazioni.

Al riguardo ritengo che anche nell'anno appena trascorso si possano riscontrare tutti indicatori e *standard* qualitativi attestanti un notevole impegno di questa Procura regionale, nonostante le oggettive criticità connesse al periodo emergenziale per *covid 19*.

Gli atti di citazione in giudizio depositati sono stati **16** ed è stato proposto un atto di appello, mentre il numero complessivo delle istruttorie pendenti alla data del 31 dicembre 2020 risulta pari a n. **5.155**, registrandosi una sensibile diminuzione delle istruttorie aperte a seguito di *notitia damni* (n. **939**) rispetto all'anno precedente (n. 6.214).

L'attività inquirente svolta nell'anno ha comportato un incremento delle richieste istruttorie pari a n. **490** (n. 378 lo scorso anno) e n. **30** deleghe di indagini alla Guardia di Finanza.

Le archiviazioni delle istruttorie (n. **2007**) risultano più che raddoppiate rispetto allo scorso anno (n. **910**).

Dai sintetici dati statistici sopra riportati si evince che l'attività della Procura è stata orientata in prevalenza ad esaminare le istruttorie già aperte, pervenendo all'archiviazione delle stesse o all'approfondimento delle denunce segnalate.

Si è quindi ritenuto opportuno **sospendere nel periodo di massima emergenza sanitaria la notifica di atti di invito a dedurre con il conseguente deposito di un minor numero di atti di citazione in giudizio**, al fine di non arrecare ulteriore disagio ai presunti responsabili che non avrebbero potuto esercitare il legittimo diritto di difesa per il reperimento di documentazione amministrativa a propria discolta.

Impegnativa inoltre è risultata l'attività per l'elaborazione della memoria conclusionale in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale della

Regione Veneto, in considerazione della mole di documentazione contabile acquisita in sede istruttoria e messa a disposizione dai valenti colleghi magistrati del controllo.

**1.1. L'effettività dell'azione risarcitoria/recuperatoria della Procura finanziaria del Veneto. La possibilità di perseguire iniziative dissimulatorie o di intestazioni fittizie di beni dei responsabili di danno erariale**

Un dato che reputo di rilievo, nell'ottica dell'efficienza e dell'effettività della tutela risarcitoria, è quello concernente l'importo complessivo (pari ad € **2.374.947,47**) **recuperato ed incamerato** in gran parte nei bilanci di Enti veneti, in esecuzione di sentenze di condanna definitive.

L'effettività dell'azione risarcitoria della Procura erariale ora è indubbiamente maggiormente assicurata grazie alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10441 depositata il 3 giugno 2020, emessa a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione **promosso da convenuti in giudizio da questa Procura**; la Suprema Corte in particolare **ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di simulazione di cui agli artt. 1414 e ss. c.c.**, potendo la stessa *“essere diretta, come nella specie, alla tutela delle ragioni creditorie pregiudicate dagli atti simulati, in quanto idonei a menomare la garanzia generica del credito di cui all'art. 2740 cod. civ.”*; tutela del credito erariale rispetto alla quale l'azione di simulazione – così come l'azione revocatoria – ha natura accessoria e strumentale rispetto alla tutela apprestata mediante le azioni di responsabilità erariale e trova quindi *“la sua <copertura> nell'art. 103 Cost., nonostante il coinvolgimento di diritti di terzi, poiché attiene comunque alle <materie di contabilità pubblica> riservate alla giurisdizione della Corte dei conti”*.

Non meno significativo è l'importo (**46 milioni di euro**) relativo sia ai versamenti 'spontanei', da parte di presunti responsabili, sia al rientro di ingenti risorse finanziarie pubbliche per effetto di misure correttive e di autotutela delle Amministrazioni coinvolte, a testimonianza della funzione preventiva e 'sollecitatoria' della Procura contabile.

## 1.2. Il processo avanzato di informatizzazione/digitalizzazione dell'attività della Procura

I risultati raggiunti nel 2020 costituiscono anche il frutto della progressiva e costante attività di digitalizzazione dei procedimenti documentali della Procura veneta, perseguita fin dal 2016, che ha consentito di affrontare al meglio l'emergenza pandemica.

La necessità di dare immediata attuazione allo *smart-working* quale misura preventiva per contrastare i contagi non ha, di fatto, causato particolari problematiche nella gestione dell'attività dell'ufficio in quanto, grazie alla progressiva creazione del cosiddetto fascicolo elettronico - prima mediante la piattaforma di *Sharepoint* e successivamente con l'applicativo *Giu.Di.Co.* (Giustizia Digitale Contabile) - i magistrati e il personale amministrativo hanno potuto proseguire l'attività istruttoria a distanza, **senza interruzioni**.

Si sottolinea altresì la sinergica collaborazione con la sezione giurisdizionale e la partecipazione ai gruppi di lavoro per l'attuazione delle "udienze telematiche" e per la digitalizzazione delle sentenze.

Sempre nell'ambito della digitalizzazione la Procura ha contribuito alla predisposizione delle regole tecniche per l'effettuazione delle "audizioni digitali" ed è stata tra le prime Procure contabili italiane ad utilizzare tale strumento, garantendo sia la prosecuzione dell'attività istruttoria sia la tutela della salute del personale e dei presunti responsabili auditi.

Con le recenti innovazioni introdotte nella piattaforma *Giu.Di.Co.* è stata data piena attuazione al sistema *S.O.G.* (Servizi Online della Giurisdizione) con cui è stato possibile, in alternativa all'invio di documenti tramite gli strumenti tradizionali (Posta elettronica certificata, E-mail, Servizio Postale, Depositi diretti), **depositare online documenti relativi alle istruttorie in essere**.

Quest'ultima procedura informatizzata ha avuto la sua prima attuazione in collaborazione con la Guardia di Finanza - nell'invio degli atti di indagine a seguito di delega istruttoria - e consentirà di gestire con maggiore rapidità i flussi documentali ottimizzando indubbiamente l'impiego delle risorse umane.

La Procura del Veneto nel 2020 si è resa inoltre parte attiva di un **progetto di interesse nazionale** che troverà il suo sviluppo del corso dei prossimi anni partecipando alla costituzione del DACC - *Data Analytics Competence Centre*, (Centro di Competenze per l'Analitica dei Dati della Corte dei conti); un progetto che ha lo scopo di avviare, all'interno della Corte dei conti e avvalendosi di collaborazioni con altre Amministrazioni ed enti di ricerca, un centro di competenze a supporto dell'attività istituzionale finalizzato a fornire agli uffici centrali e regionali il supporto necessario per la raccolta, la gestione, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

## **2. L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE 'EMERGENZIALE' CHE, PER L'ASSERITA INTENZIONE DI 'SEMPLIFICAZIONE' DELL'AGIRE PUBBLICO, HA STRAVOLTO GLI ISTITUTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE E LIMITATO FORTEMENTE L'AZIONE DELLA MAGISTRATURA CONTABILE: PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

Nel periodo emergenziale si è assistito all'intervento del legislatore che con l'art. 21 del cd. Decreto semplificazione<sup>1</sup> ha inciso in misura assai rilevante su uno degli aspetti salienti del vigente regime giuridico della responsabilità patrimoniale dei funzionari e amministratori pubblici ovvero quello relativo ai criteri di imputazione soggettiva delle condotte illecite.

In particolare, nella prospettiva dichiarata di una *"semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni"*, la norma sopra richiamata:

a) innova, con il primo comma, l'articolo 1 comma 1 della legge n. 20 del 1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) inserendovi la previsione per cui *"La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*;

b) dispone, con il secondo comma che: *"Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei"*

---

<sup>1</sup> decreto-legge n. 76 del 17 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è **limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta**. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo **non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente**".

## 2.1. Il ridefinito dolo contabile

In ordine alla prima innovazione la relazione illustrativa del decreto indica, come finalità specifica, la necessità di chiarire che il 'dolo contabile' deve essere riferito "*all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica*".

In questo modo, in considerazione delle rilevanti conseguenze (ad esempio in tema di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, di inapplicabilità del potere di riduzione dell'addebito e di computo del *dies a quo* prescrizione<sup>2</sup>) il legislatore ha correttamente inquadrato l'istituto secondo i canoni classici del dolo penalistico di cui all'art. 43 c.p. peraltro richiamati, in dottrina e giurisprudenza, nelle ipotesi di illecito aquiliano o di **responsabilità extra-contrattuale** di cui all'art. 2043 del codice civile<sup>3</sup>.

Non è pertanto più seguibile l'orientamento della giurisprudenza contabile, peraltro risalente e minoritario, secondo il quale è qualificabile come dolosa la condotta del responsabile in termini di "dolo contrattuale", ravvisabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito con la mera consapevolezza di violare gli obblighi di servizio; in questi casi di cd. dolo *in adimplendo* era possibile imputare al responsabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1225 c.c., tanto i danni prevedibili quanto quelli imprevedibili.

Non poche perplessità sorgono invece dall'esame del dato testuale laddove è prevista la **prova** del dolo previa dimostrazione della "*volontà dell'evento dannoso*" e l'inciso che dispone che "*la produzione del danno conseguente alla condotta del*

---

<sup>2</sup> Il *dies a quo* della prescrizione quinquennale del danno erariale decorre non dalla realizzazione del danno erariale nel caso di condotte gravemente colpose bensì dalla sua scoperta se risulta 'dolosamente occultato'.

<sup>3</sup> Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito "*Qualunque fatto **doloso** o **colposo**, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*

*soggetto agente è da lui dolosamente voluta”.*

A tal proposito si deve considerare che rappresenta tutt'al più un caso astratto di scuola, difficilmente rinvenibile nella vita reale, quello del funzionario pubblico che agisca volontariamente **al fine specifico** di cagionare un danno all'amministrazione, atteso che le condotte illecite dolose sono finalizzate nella prassi a realizzare un profitto o una utilità personale ed il danno erariale più che voluto è evento preveduto e accettato.

Non solo ma esigere al PM contabile di esibire la prova dell'*animus nocendi* ovvero dell'intenzione specifica (dolo diretto intenzionale) del responsabile di cagionare un danno erariale, comporterebbe, di fatto, il venir meno di ogni rilievo al dolo quale criterio di colpevolezza nella responsabilità amministrativa-contabile.

Accedendo alla tesi ermeneutica più restrittiva - che limiterebbe l'imputazione di responsabilità amministrativa ai casi di dolo intenzionale del danno - si giungerebbe ad esiti paradossali nel senso che, anche se la *ratio legis* è rinvenibile nell'espresso richiamo all'evento dannoso 'in chiave penalistica', si potrebbe escludere l'elemento doloso per l'addebito di danno erariale a fronte di condotte riconosciute come dolose in sede penale<sup>4</sup>.

Dai primi commenti al ridefinito istituto del 'dolo contabile' sembra quindi emergere il condivisibile convincimento che, per configurarsi una condotta dolosa, non risulti necessaria l'intenzionalità nella realizzazione dell'evento (naturalistico) del danno erariale o danno-conseguenza.

In sintesi, come peraltro è stato ribadito pacificamente dalla giurisprudenza contabile, può essere ammessa anche la nozione di **dolo indiretto 'eventuale'**, ravvisabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur non volendo che l'evento dannoso si verifichi e non agendo al fine di produrlo, tuttavia lo ipotizza quale conseguenza della propria azione, e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarlo.

---

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo un dipendente corrotto che ha percepito dazioni illecite per omettere controlli in un appalto di forniture potrebbe non rispondere, dinanzi alla Corte dei conti del danno per beni acquistati dall'Ente di qualità inferiore a quella prevista dal contratto, qualora il PM debba provare il dolo diretto o la specifica intenzione di arrecare un danno erariale.

## 2.2. La limitazione (per ora temporanea) della responsabilità ai casi di colpa grave omissiva

La scelta legislativa di limitare o escludere la responsabilità per colpa grave ovvero per danni cagionati da **grave imprudenza, negligenza e imperizia** di amministratori e/o dipendenti pubblici, comporterà già nell'immediato, ma soprattutto se protratta nel tempo, il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di 'attenzione amministrativa' per una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Tale scelta - per la quale si auspica la prevista limitazione temporale - suscita innanzitutto perplessità, come sottolineato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino *"anche alla luce dell'esigenza di assicurare la tutela delle risorse rese disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esigenza comunque inderogabilmente imposta dagli artt. 81 e 97 della Costituzione e dai principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione Europea.<sup>5</sup>"*

Suscita inoltre non poche perplessità la considerazione che, alla base della scelta del legislatore, vi sia il convincimento che il timore di incorrere nella responsabilità amministrativa-contabile determinerebbe la cd. *'paralisi della firma'* dei funzionari e dirigenti pubblici, inducendoli a condotte dilatorie ostative al valore del 'fare' ovvero al perseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire pubblico.

L'obiettivo che si è inteso realizzare con l'art. 21 del D.L. cd. Semplificazione, in definitiva, è stato quello di fare in modo che *"i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo"* (così la relazione illustrativa del decreto-legge).

Se si esamina la giurisprudenza della Corte dei conti si può tuttavia agevolmente constatare che la casistica assolutamente prevalente riguarda danni erariali

---

<sup>5</sup> Il discorso per l'insediamento del nuovo Presidente della Corte dei conti Guido Carlino è rinvenibile nel sito istituzionale [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it).

cagionati da provvedimenti illegittimi sottoscritti e/o da scelte illegittime adottate da amministratori pubblici, quindi conseguenti a **condotte commissive** e **non omissive**.

Le cause ostative alla efficienza dell'agire dalla P.A. hanno inoltre ben altra origine, tra cui la (eufemisticamente) complessa disciplina normativa e regolamentare da applicare, ad esempio in materia di appalti pubblici, la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, la tortuosità dei processi decisionali e in alcuni casi la noncuranza nel perseguimento del bene comune.

Sotto il profilo tecnico-giuridico la soluzione normativa di limitare la responsabilità ai danni causati da inerzie o condotte per colpa grave omissive non tiene conto altresì che, nella realtà, accade di frequente che le condotte illecite fonte di responsabilità per danno all'erario si articolino al loro interno in condotte sia dell'uno che dell'altro tipo, tutte causalmente concorrenti nella determinazione del danno all'erario.

Non solo ma potrebbe essere imputata la responsabilità amministrativa solo al dirigente superiore gerarchico che, ad esempio, ha ommesso di controllare l'operato del funzionario autore in concreto del danno erariale che è conseguenza di una sua condotta commissiva; non mancano pertanto profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 28 Cost. e per contrasto a principi di ragionevolezza.

In conclusione, non si possono non sottolineare le forti preoccupazioni, esternate dalla Corte dei conti già nel corso dell'audizione sul Disegno di legge di conversione del DL Semplificazioni, che il venire meno del deterrente rappresentato dalla responsabilità erariale potrebbe dar luogo ad atti più 'disinvolti', con rischi per la stessa legittimità degli atti e delle procedure e, in definitiva, della stessa speditezza dell'azione amministrativa.

### 3. LE FATTISPECIE DI RESPONSABILITA' FINANZIARIA INDIVIDUATE

#### 3.1. Il danno per violazione del dovere di esclusività di pubblici dipendenti in particolare nella sanità

Prima di illustrare sinteticamente alcune fattispecie di danni finanziari che hanno costretto la Procura ad esercitare l'azione risarcitoria ritengo opportuno - e con forza - rimarcare **la presunzione di non colpevolezza dei convenuti in giudizio** fino alla sentenza definitiva ovvero fino all'avvenuto riscontro delle ipotesi accusatorie del PM contabile, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Nel 2020 si sono accertati numerosi casi nell'ambito del *genus* della cosiddetta incompatibilità dei pubblici dipendenti e sono state depositate citazioni nelle quali si stigmatizzava il contestuale svolgimento di attività professionali da parte di medici presso Ulss e presso centri privati convenzionati, in violazione della normativa costituzionale, primaria e contrattuale, che sancisce la tendenziale unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

In una fattispecie che ha visto coinvolto un medico di medicina generale sono stati contestati sia l'indebita erogazione di compensi e indennità percepite per attività non consentite ai medici che svolgono attività libero professionale in forma "strutturata", sia il pagamento delle quote variabili relative al numero degli assistiti (precluso a causa del superamento delle cinque ore di attività settimanale), per un importo complessivo **di € 337.071,37**.

In un altro caso è stato citato in giudizio un Dirigente medico della Croce Rossa Italiana, a cui è stata richiesta la restituzione di **€ 57.979,40**, corrispondente ai compensi percepiti per incarichi retribuiti extra impiego, svolti in difetto della indispensabile autorizzazione dell'ente di appartenenza.

### **3.2. Il danno per conferimento di illegittimo incarico dirigenziale**

Un atto di citazione in giudizio ha riguardato l'illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale fuori dotazione organica attribuito, ex art. 110 comma 2 TUEL, per la copertura del posto di Comandante Dirigente del Corpo di Polizia locale di un Comune della provincia di Padova, atteso che l'assunzione di dirigenti non di ruolo è una forma di reclutamento a carattere eccezionale e straordinario rispetto alle ordinarie modalità di copertura dei posti di livello dirigenziale.

Le determinazioni degli amministratori coinvolti nella vicenda sono state ritenute gravemente colpose in quanto assunte nonostante fossero stati contestati rilievi nel corso di precedenti verifiche ispettive del MEF.

In questi casi si è pervenuti ad imputare il danno erariale di € 89.803,32 pari alla differenza tra la retribuzione percepita dal Comandante quale dirigente e quanto avrebbe percepito come semplice funzionario.

### **3.3. Il danno conseguente ad inefficiente gestione di società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali**

Una complessa istruttoria è stata svolta a seguito di esposti presentati da alcuni Consiglieri comunali e dal Segretario generale di un Comune che hanno segnalato un prestito effettuato per un importo di € 299.384,00 da una società *in house* ad altra, del pari partecipata dal Comune e successivamente fallita, che ha dato origine ad una ingente perdita patrimoniale a carico della prima.

La decisione di impiegare le risorse della società *in house* finanziatrice all'altra società partecipata, affidataria della gestione di impianti sportivi comunali, è stata peraltro assunta dall'Assemblea dei soci su proposta dell'allora amministratore di entrambe le società.

In considerazione del rapporto di stretta dipendenza intercorrente tra il Comune e la società totalmente partecipata pubblica, il pregiudizio cagionato al patrimonio di quest'ultima dalla improvvida decisione di erogare un finanziamento in favore di una società in perdita da diversi esercizi ed in strutturale crisi di liquidità,

evidentemente impossibilitata a restituirlo, ha natura di **danno erariale** in quanto rileva come danno al patrimonio dell'ente pubblico socio.

Il danno determinato in € **405.324,09**, del quale è stato chiesto il ristoro in favore del Comune interessato, è stato imputato, oltre agli ex amministratori delle suddette società partecipate, anche al Sindaco ed all'Assessore al Patrimonio e Bilancio *pro tempore*, che erano a conoscenza delle criticità della situazione gestionale societaria e ciononostante hanno pienamente condiviso l'irragionevole e ingiustificata operazione di c.d. interscambio finanziario.

### **3.4. I danni conseguenti a contratti di project financing in particolare nella sanità regionale**

#### **3.4.1. Il danno conseguente a stipula di contratto di project financing per il Centro di Protonterapia a Mestre mai realizzato**

Come è stato sottolineato dalle linee guida fornite dall'ANAC<sup>6</sup> nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) – una forma di cooperazione con reperimento di risorse finanziarie private finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi – già in **fase di programmazione** l'Amministrazione pubblica **deve verificarne la convenienza** rispetto ad un appalto tradizionale.

*“La mancata allocazione dei rischi ex-ante – così si esprime l'ANAC - e un non efficace monitoraggio della fase di post aggiudicazione, soprattutto sotto il profilo della permanenza in capo al partner privato dei rischi allo stesso trasferiti, possono vanificare il valore aggiunto che ci si attende dal coinvolgimento di capitali e competenze privati nella realizzazione e nella gestione della cosa pubblica”.*

Ciò premesso un esempio negativo di non corretto ricorso al *project financing* o finanza di progetto, fonte di rilevanti sprechi di denaro pubblico, ha dato origine ad un complesso atto di citazione in giudizio degli amministratori pro-tempore dell'ULSS 12 veneziana.

---

<sup>6</sup> Con [delibera n. 318 del 28 marzo 2018](#), in attuazione dell'art. 181, 4° c. D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità Anticorruzione ha emanato le Linee Guida n. 9, recanti «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*».

In particolare, un'azione risarcitoria è stata esercitata per il danno conseguente alla stipula della convenzione per la realizzazione di un Centro di Terapia Protonica, successivamente revocata dai nuovi vertici dell'Azienda sanitaria in relazione **all'enorme squilibrio finanziario** a vantaggio del raggruppamento delle imprese private coinvolte nella realizzazione e gestione del centro.

In sintesi, le imprese concessionarie si sarebbero viste corrispondere un canone di disponibilità dell'opera realizzata (euro **15.570.000,00** annui per 15 anni) per un importo complessivamente superiore ai costi di progettazione e realizzazione dell'opera (150 mil. di euro). Non solo ma una delle variabili fondamentali per la copertura finanziaria dei costi era rappresentata dalla previsione di trattamento con terapia protonica di pazienti con una media annua che non si registrava (né si registra tutt'ora) in nessun altro Centro Protonterapico esistente a livello mondiale. La Procura si è avvalsa per le indagini della consulenza del Prof. Renzo Leonardi, uno dei massimi esperti a livello internazionale, ex Direttore del Centro Protonterapico di Trento, l'unico centro funzionante attualmente in Italia con camere 'isocentriche'.

Il giudizio è stato definito in I grado con la sentenza n. 132/2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto a seguito della quale, in **accoglimento integrale della pretesa risarcitoria della Procura**, sono stati condannati il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il RUP *pro tempore* dell'Azienda sanitaria coinvolta al risarcimento, rispettivamente, di € **1.886.699,67** e di € **943.349,83**.

#### **3.4.2. I danni per la realizzazione del project financing per la progettazione, costruzione e gestione dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre**

Diverse istruttorie sono state aperte e un'azione risarcitoria è stata intentata dalla Procura per gravi inadempimenti riscontrati, questa volta, nella fase di **esecuzione** del *project financing* per la realizzazione del nuovo Ospedale dell'Angelo a Mestre. L'ULSS n. 3 "Serenissima", anche a seguito delle iniziative della Procura che si è avvalsa della consulenza della Prof.ssa Vecchi, una docente universitaria tra le

massime esperte in materia di finanza di progetto, è intervenuta in sede autocorrettiva e di autotulela rivedendo le clausole della concessione e redistribuendo l'allocazione dei rischi tra le parti.

E' stato quindi stipulato un accordo transattivo tra l'Azienda sanitaria e la società concessionaria che ha consentito di superare tutte le criticità emerse nel corso dell'attività istruttoria consentendo tra l'altro all'ULSS n. 3 "Serenissima" **di abbattere tutta l'extra-marginalità della concessione** generata dalla società di progetto o dai suoi fornitori/soci, come differenza tra i costi indicati nel Piano Economico Finanziario e quelli effettivamente sostenuti per l'approvvigionamento dei servizi oggetto della concessione, stimata in **45 milioni di euro**.

Per effetto del recupero 'spontaneo' ovvero del risparmio ottenuto dalla revisione della concessione è stata disposta, per il venir meno del danno erariale originariamente ipotizzato, l'archiviazione delle istruttorie e la rinuncia agli atti per il giudizio instaurato.

### **3.5. Il danno per illegittima utilizzazione da parte di privati di contributi pubblici a destinazione vincolata**

La fattispecie di danno erariale segnalata dal Nucleo della Polizia Economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Padova ha riguardato l'indebita percezione di finanziamenti per le "Microimprese", erogati dall'Agenzia Invitalia S.p.A., a favore di un imprenditore privato per un importo quantificato di € 13.481,88.

La vicenda merita di essere segnalata in quanto, a seguito del pacifico orientamento della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice contabile nei confronti di privati per sviamento di fondi (anche dell'UE) a destinazione vincolata, consente di cogliere **il ruolo rilevante che può e deve essere svolto dal PM contabile nell'intercettare a livello territoriale l'uso deviato di ingenti flussi finanziari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

### 3.6. Il danno da mancate entrate al patrimonio comunale, nella specie per mancata acquisizione di alloggi

Una complessa istruttoria ha riguardato le condotte causative di danno erariale assunte da un Segretario comunale e dal responsabile dell'Ufficio tecnico di un Ente che hanno gestito, in maniera non diligente, l'attuazione di un Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica (P.I.R.U.E.A.)<sup>7</sup>.

Il predetto piano avrebbe dovuto comportare, previa stipula di convenzione ed accordo tra il Comune ed una società costruttrice, la cessione della proprietà di aree comunali in cambio della successiva acquisizione di alloggi del valore stimato in € 284.946,00 - il danno erariale contestato ai presunti responsabili - al patrimonio pubblico che la società (coinvolta in procedura fallimentare) avrebbe dovuto realizzare.

Purtroppo, in sede di stesura dell'atto convenzionale, **non è stata prevista alcuna idonea garanzia di carattere finanziario** per l'adempimento delle obbligazioni da parte dell'impresa attuatrice del piano, nella specie di garanzia a prima richiesta o fidejussione bancaria, per cui il Comune interessato ha sottoscritto un contratto ad alto grado di rischio e fortemente squilibrato a vantaggio della società privata.

### 3.7. Lo spreco di risorse finanziarie per la mancata realizzazione del nuovo Palazzo del cinema al Lido di Venezia

L'istruttoria ha avuto ad oggetto fatti riguardanti il progetto di realizzazione del nuovo palazzo del cinema, in località Lido di Venezia, sede della Mostra internazionale di arte cinematografica che si tiene annualmente in Venezia, per cui vi è stata una eco negativa rilevante della vicenda anche a livello internazionale.

---

<sup>7</sup> I Programmi di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale sono strumenti finalizzati al riordino del tessuto urbano esistente, al ripristino della qualità ambientale sia in termini funzionali che estetici e alla riconversione di aree, introdotti dal legislatore nazionale con la scarna previsione di cui all'art. 16 della L. 179 del 1992.

Nella Regione Veneto, per effetto delle previsioni dettate dalla L.R. n. 23 del 1999, tali strumenti hanno assunto un ruolo assai più incisivo in quanto, il Legislatore Regionale, attraverso i Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, ha introdotto una forma di collaborazione tra soggetti privati e soggetti pubblici che, insieme, possono promuovere interventi di trasformazione di parti del territorio suscettibili di riqualificazione.

Per la realizzazione dell'opera era stata istituita una cosiddetta "Struttura di Missione", di derivazione ministeriale, con a capo un "Coordinatore", ed era stato nominato un Commissario straordinario che avrebbe dovuto gestire l'esecuzione dell'opera, gestione poi passata al Comune di Venezia.

La realizzazione dell'intervento veniva affidata ad un raggruppamento di imprese (un'ATI), incaricato anche della progettazione esecutiva, che trasmetteva un progetto generale di variante e suppletivo, riferito all'intero intervento, dell'importo complessivo di €. **136.975.657,47**, nonché **un progetto esecutivo**, relativo ad interventi prioritari, dell'importo complessivo di €. **87.850.035,78**.

L'esecuzione dell'opera nel marzo del 2009 fu tuttavia interrotta per una 'sorpresa' sullo stato dei luoghi, a seguito di rinvenimento in quasi tutta l'area di intervento di manufatti in amianto, che comportò complesse e necessarie operazioni di verifica e smaltimento del prodotto inquinato, messa in sicurezza e bonifica dei luoghi, nonché conseguenti riflessi negativi sui tempi e sul regolare andamento dei lavori.

Con ordinanza del Commissario in data 27.12.2011 avveniva la risoluzione del contratto - sul presupposto del difetto progettuale per la carente caratterizzazione ambientale delle terre da scavo - che dava origine ad un lungo contenzioso con le imprese contraenti definito con accordo transattivo nel 2015.

Nel corso della complessa istruttoria questa Procura, avvalendosi dell'apporto della Guardia di Finanza e di un consulente tecnico, ha ritenuto che il costo dei lavori eseguiti, rimasti privi di utilizzazione, costituissero ragione di danno economico (determinato in € **12.643.148,78**), riconducibile, per una parte, alle lacune dell'attività di progettazione esecutiva.

Una progettazione esecutiva è stata redatta omettendo le verifiche ed elaborazioni necessarie ad una compiuta rappresentazione delle condizioni di realizzabilità dell'opera, contravvenendo ad una serie di prescrizioni dettate da norme, dagli esiti di analisi e valutazioni, contenute negli stessi elaborati delle diverse fasi progettuali.

In particolare, mancavano indagini archeologiche, indagini per la bonifica bellica, sulla caratterizzazione dei terreni ed ogni altra indagine del sottosuolo come nei richiami contenuti negli atti componenti le precedenti fasi progettuali.

La responsabilità del danno erariale accertato è stata imputata per comportamenti omissivi gravemente colposi sia al RUP che al Coordinatore della struttura di missione, atteso che l'atto di approvazione del progetto esecutivo, da parte di un organo con competenze tecniche, comportava il dovere di una verifica effettiva del progetto e non poteva essere considerato un semplice passaggio formale a conclusione del procedimento.

La responsabilità ai due funzionari non è stata attribuita per l'intero danno, essendosi ritenuto di dover tener conto anche di condotte causali rilevanti, anche di privati, seppure estranei al processo<sup>8</sup>.

Sotto tale profilo, pertanto, una responsabilità concorrente è stata riferita all'ATI, aggiudicataria dell'appalto, alla quale competeva, oltre alla realizzazione dell'opera, anche la predisposizione del progetto esecutivo, che è stato redatto incompleto. Un concorso valutato nella misura del 50%, pari ad €. 6.321.574.

In considerazione del concorrente apporto causale di altri soggetti e organismi tecnici nell'*iter* procedimentale è stato contestato ai convenuti il danno erariale pari a €. 4.109.023,00, da ripartire, in ragione dei compiti in attribuzione, nella misura del 70% al RUP, e cioè €. 2.876.316, e nella misura del 30% al Coordinatore della Struttura di Missione e cioè €. 1.232.707.

La vicenda merita di essere segnalata come **esempio di inefficienza amministrativa-gestionale per la realizzazione di un'opera pubblica** conseguente all'appesantimento dell'*iter* burocratico-procedimentale anche per la pleora di organi tecnici consultivi coinvolti.

In particolare, il procedimento faceva capo ad una molteplicità di organismi appositamente istituiti (Struttura di Missione, Coordinatore della Struttura di Missione, Commissari Straordinari, Comitato tecnico, Commissione consultiva).

Gli organismi inoltre erano partecipati da soggetti appartenenti ad enti e realtà diverse (Stato, Regione, Comune, professioni private), così come i compiti in

---

<sup>8</sup> In termini si veda Corte dei conti, Sez. Lombardia 372/2006; Sez. Basilicata 123/2010; Sez. Toscana 288/2020

attribuzione all'ufficio del Commissario straordinario e alla Commissione consultiva non erano ben definiti.

La gestione dell'intervento era altresì frammentata sul territorio: la parte amministrativa-decisionale, originariamente affidata a strutture costituite ex novo gravitanti intorno ai Ministeri e, successivamente, al Comune di Venezia; quella amministrativa-interlocutoria (pareri, relazioni) prevalentemente in Veneto; quella operativa in Venezia.

### **3.8. Il rilevante danno erariale (€ 44.908.671,05) conseguente ad illecita fruizione di incentivi per la produzione con fonti rinnovabili di energia elettrica**

Un'altra iniziativa che merita di essere segnalata, anche per il rilevante danno erariale contestato con atto di citazione in giudizio depositato nel 2020, è quella relativa a **illecita fruizione di incentivi per la produzione con fonti rinnovabili di energia elettrica**.

Questa Procura in particolare ha coordinato una complessa attività istruttoria svolta da Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dislocati **in più Comandi territoriali** (Venezia, Bolzano e Matera) che ha accertato rilevanti danni erariali derivanti dall'indebita percezione di contributi del "I Conto Energia" e degli incentivi previsti "per il ritiro dedicato dell'energia a prezzi minimi garantiti" da parte di una società capogruppo, con sede originariamente a Padova e successivamente spostatasi a Bolzano.

La delega a sua volta trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera per reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, nei confronti di amministratori di fatto e di diritto di un **gruppo tedesco** che avrebbe ottenuto per diversi anni incentivi pubblici italiani per il fotovoltaico.

In sintesi, è stato accertato che una società capogruppo, proprietaria di maxi-impianti fotovoltaici in Basilicata, ha locato gli stessi a 40 società veicolo aventi tutte la sede legale presso il medesimo studio professionale, prive di uffici, organizzazione imprenditoriale e dipendenti, interamente partecipate dalla stessa capogruppo.

Tale artificioso frazionamento in 246 impianti fotovoltaici era in realtà finalizzato a far risultare, mediante false dichiarazioni rese al G.S.E., che ciascuno dei suddetti parchi fossero in realtà di potenza inferiore a 50 kilowatt, presupposto per ottenere gli incentivi in argomento.

L'esito dell'attività istruttoria ha dato impulso ad un sequestro conservativo di tutti gli impianti fotovoltaici, di conti correnti bancari e di beni immobili, **alcuni ubicati anche in Germania**, autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Veneto e confermato integralmente dal giudice designato fino alla concorrenza di **44.908.671,05** euro alla società capogruppo, alle 40 società 'veicolo' e ad 8 persone fisiche italiane e tedesche, per il danno realizzatosi quando la sede legale e operativa delle società percettrici era a Padova.

Il provvedimento cautelare, portato in esecuzione anche in Germania previa delega ad uno studio legale tedesco, è stato confermato integralmente sia dal giudice designato che dal Collegio a seguito di reclamo proposto dalle società e dai soggetti convenuti.

Tra gli aspetti più sconcertanti della vicenda è che si assiste ad impiego di capitali esteri nella *green economy* per acquisire illeciti proventi pubblici e non per investimenti legittimi e produttivi nel territorio nazionale.

### **3.9. L'impegno della Procura contabile nel perseguire inadempimenti, inerzie ed inammissibili ritardi fonti di danno erariale nell'attuale gestione del MO.S.E.**

Nella relazione dello scorso anno si dava atto che la sentenza di condanna n. 239/2019 al pagamento di € **6.900.000,00**, emessa nei confronti del presidente e del vice presidente *pro tempore* del Consorzio Venezia Nuova e, in solido, dello stesso CNV, costituiva l'**epilogo** delle azioni risarcitorie promosse da tutti i magistrati assegnati nel tempo a questa Procura nei confronti dei protagonisti in negativo della vicenda corruttiva per la realizzazione del MO.S.E, tra le più sconcertanti della storia recente delle Istituzioni venete.

L'impegno della Procura ora, oltre a monitorare l'attività esecutiva delle sentenze

di condanna, è quello di avvalersi nelle istruttorie in corso della collaborazione della Guardia di Finanza per approfondire alcune condotte che avrebbero causato aggravio di costi ed ingiustificati ritardi nella fase del completamento delle opere, nonché carenze nella fase manutentiva delle opere, come recentemente segnalato con una approfondita e curata delibera adottata dai colleghi magistrati della sezione regionale del controllo.

## *Ringraziamenti e conclusioni*

A conclusione della relazione mi sento di assicurare che i compiti affidati a questa Procura saranno svolti con rigore ed equilibrio, confortato sia dalla valida collaborazione dei colleghi Di Maio, Dimita, Pasero e Garlisi - la collega Daino a breve assumerà servizio a Trieste nella Procura friulana dopo una lunga ed encomiabile esperienza professionale in Veneto - sia dall'impegno lavorativo leale e proficuo di tutto il personale amministrativo che anche da 'remoto' ha dato prova di spirito di servizio e senso del dovere.

Sono inoltre sicuro di poter continuare a confidare, per l'espletamento delle numerose indagini delegate, nella professionalità e disponibilità del Gen. Mainolfi, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, del Gen. Avitabile, Comandante Provinciale di Venezia, dei Comandanti Provinciali, degli Ufficiali e Sottufficiali tutti che operano sul territorio fornendo il loro qualificato e indispensabile apporto.

Un riconoscimento va al Gen. Parrulli Comandante della Legione Veneto dell'Arma dei Carabinieri, al Col. De Lucchi Comandante Provinciale di Venezia ed ai Comandanti dei reparti specializzati (NAS) per la dedizione e la sensibilità dimostrata nel corrispondere alle istanze della Procura erariale.

Anche quest'anno devo rimarcare l'armonia istituzionale instauratasi con i colleghi delle Procure della Repubblica, con la Magistratura amministrativa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con tutti gli Organi ispettivi dei quali questo Ufficio Requirente si è avvalso per le proprie attività.

Con un velo di tristezza per la recente scomparsa dell'Avv. Ivone Cacciavillani, fine giurista che in quest'aula ha più volte dato prova di passione civile, rivolgo un sentito ringraziamento ai rappresentanti della classe forense che con professionalità e, soprattutto, con estrema lealtà processuale, forniscono un apporto determinante per l'esercizio equilibrato della funzione giurisdizionale.

Un plauso inoltre è rivolto agli Organi di informazione che attuano un indispensabile monitoraggio di gestioni inefficienti di risorse finanziarie pubbliche e che, riportando le statuizioni del giudice contabile e le deliberazioni emesse dalla sezione del controllo, concorrono a far conoscere le *best practices* e le regole di

buongoverno dell'agire pubblico.

Un particolare ringraziamento infine intendo indirizzare ai cittadini che vedono nella Procura e **nella magistratura contabile tutta** un fondamentale presidio a tutela della legalità finanziaria e mi sento di poter assicurare loro che, a fronte dell'impiego di ingenti risorse del Next Generation EU, avremo ben presente l'imperativo categorico prospettato dal Procuratore Generale della Corte dei conti: *“non un euro dovrà essere sprecato; non un euro dovrà finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei criminali”*<sup>9</sup>.

Nel ringraziare per l'attenzione riservatami, chiedo al Sig. Presidente di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto.

Paolo Evangelista

---

<sup>9</sup> Relazione orale del Procuratore Generale della Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma, reperibile nel sito [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it).

# ***Tabelle statistiche***

**PERSONALE DI MAGISTRATURA**  
**in servizio al 31.12.2020**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Procuratore Regionale</b>          | Paolo Evangelista |
| <b>Vice Procuratore Generale</b>      | Giancarlo Di Maio |
| <b>Vice Procuratore Generale</b>      | Mariapaola Daino  |
| <b>Vice Procuratore Generale</b>      | Francesca Dimita  |
| <b>Sostituto Procuratore Generale</b> | Federica Pasero   |
| <b>Sostituto Procuratore Generale</b> | Francesca Garlisi |

## PERSONALE AMMINISTRATIVO in servizio al 31.12.2020

### *Dipendenti*

Caterina Borella

Raffaella Brandolese (*Funzionario preposto*)

Chiara Broccardo

Adele Cambruzzi

Catello Capece

Francesca Cosentino

Marco Curti

Mariangela D'Amico

Patrizia Moro

Nicoletta Negrini

Oriana Padovan

Carolina Pecoraro

Giovanni Battista Ristori


Catia Turchetto

Damiano Vianello


## SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE

| <i>Tipologia</i>   | <i>n.</i>    |
|--|--------------|
| <b><i>PENDENTI al 1.1.2020</i></b>                                   | <b>4.297</b> |
| Denunce pervenute  | 939          |
| Aperte   | 1.189        |
| Archiviazioni <i>(escluse le archiviazioni immediate)</i>            | 1.914        |
| Riunite - Trasferite ad altra Procura                                | 16           |
| Numero atti di citazione <i>(compreso n. 1 atto di riassunzione)</i> | 16           |
| <b><i>PENDENTI al 31.12.2020</i></b>                                 | <b>5.155</b> |

### ISTRUTTORIE ANNO 2020 *Provenienza delle denunce*



## TIPOLOGIA DELLE DENUNCE PERVENUTE



## ATTI DEPOSITATI

| <i>Tipologia</i>   | <i>n.</i> |
|--|-----------|
| Citazioni ( <i>compresi n. 1 atto di riassunzione</i> )  | 16        |
| Controricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dai convenuti | =         |
| Sequestri  | =         |
| Azioni revocatorie/simulazione   | =         |
| Appelli  | 1         |

## ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

| <i>Tipologia</i>   | <i>n.</i> |
|--|-----------|
| Inviti a dedurre   | 26        |
| Richieste istruttorie/Decreti ( <i>eccetto deleghe alla P.G.</i> ) | 490       |
| Audizioni personali  | 26        |
| Deleghe alla P.G.  | 32        |

## EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DAL 2016 AL 2020

| <i>Anno</i> | <i>Istruttorie pendenti</i> | <i>Citazioni</i> | <i>Archiviazioni</i><br>( <i>comprese le archiviazioni immediate</i> ) | <i>Sequestri</i> |
|-------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|
| 2016        | 5.839                       | 49               | 2.761  | 3                |
| 2017        | 5.208                       | 68               | 2.075  | 4                |
| 2018        | 5.469                       | 48               | 1.084  | 5                |
| 2019        | 4.297                       | 38               | 910  | 5                |
| 2020        | 5.155                       | 16               | 2.007  | =                |

## **ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELEGATA AI COMANDI DELLA GUARDIA DI FINANZA**

### **COMANDO REGIONALE VENETO**

| <b>ANNO</b>                              | <b>2017</b>    | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio           | 46             | 64            | 79            | 68            |
| Deleghe ricevute nell'anno               | 68             | 64            | 38            | 30            |
| Deleghe evase nell'anno                  | 50             | 49            | 49            | 45            |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre          | 64             | 79            | 68            | 53            |
| Danno erariale segnalato ( <i>euro</i> ) | 187.053.295,00 | 43.035.228,00 | 84.362.263,00 | 87.060.245,00 |

### **COMANDO PROVINCIALE VENEZIA**

| <b>ANNO</b>                              | <b>2017</b>    | <b>2018</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>  |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio           | 28             | 28           | 44            | 31           |
| Deleghe ricevute nell'anno               | 16             | 28           | 10            | 9            |
| Deleghe evase nell'anno                  | 18             | 12           | 23            | 17           |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre          | 28             | 44           | 31            | 23           |
| Danno erariale segnalato ( <i>euro</i> ) | 147.935.710,00 | 5.612.493,00 | 71.949.889,00 | 6.960.945,00 |

### COMANDO PROVINCIALE VICENZA

| <b>ANNO</b>                     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio  | 1             | 8            | 5           | 7           |
| Deleghe ricevute nell'anno      | 12            | 4            | 7           | 3           |
| Deleghe evase nell'anno         | 5             | 7            | 5           | 1           |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre | 8             | 5            | 7           | 9           |
| Danno erariale segnalato (euro) | 15.217.529,00 | 1.155.963,00 | 36.943,00   | 873.775,00  |

### COMANDO PROVINCIALE ROVIGO

| <b>ANNO</b>                     | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio  | 8           | 7           | 8            | 8           |
| Deleghe ricevute nell'anno      | 4           | 2           | 1            | 0           |
| Deleghe evase nell'anno         | 5           | 1           | 1            | 0           |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre | 7           | 8           | 8            | 8           |
| Danno erariale segnalato (euro) | 126.625,00  | =           | 1.055.353,00 | =           |

### COMANDO PROVINCIALE BELLUNO

| <b>ANNO</b>                     | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio  | 2            | 5           | 4           | 1           |
| Deleghe ricevute nell'anno      | 4            | 4           | 2           | 0           |
| Deleghe evase nell'anno         | 1            | 5           | 5           | 0           |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre | 5            | 4           | 1           | 1           |
| Danno erariale segnalato (euro) | 3.687.440,00 | 40.225,00   | 544,00      | =           |

### COMANDO PROVINCIALE PADOVA

| <b>ANNO</b>                     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>  |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio  | 1             | 10            | 13            | 15           |
| Deleghe ricevute nell'anno      | 17            | 15            | 8             | 11           |
| Deleghe evase nell'anno         | 8             | 12            | 6             | 19           |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre | 10            | 13            | 15            | 7            |
| Danno erariale segnalato (euro) | 10.281.249,00 | 19.984.220,00 | 10.266.326,00 | 6.534.990,00 |

### COMANDO PROVINCIALE TREVISO

| ANNO                            | 2017         | 2018          | 2019       | 2020          |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio  | 1            | 2             | 0          | 1             |
| Deleghe ricevute nell'anno      | 8            | 3             | 2          | 2             |
| Deleghe evase nell'anno         | 7            | 5             | 1          | 0             |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre | 2            | 0             | 1          | 3             |
| Danno erariale segnalato (euro) | 7.949.892,00 | 12.673.557,00 | 501.202,00 | 72.061.821,00 |

### COMANDO PROVINCIALE VERONA

| ANNO                            | 2017         | 2018         | 2019       | 2020       |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Deleghe giacenti al 1° gennaio  | 5            | 6            | 5          | 5          |
| Deleghe ricevute nell'anno      | 7            | 8            | 8          | 5          |
| Deleghe evase nell'anno         | 6            | 9            | 8          | 8          |
| Deleghe giacenti al 31 dicembre | 6            | 5            | 5          | 2          |
| Danno erariale segnalato (euro) | 1.854.850,00 | 3.568.770,00 | 552.006,00 | 628.714,00 |

## SITUAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI

|                               | <i>Totale</i> |
|-------------------------------|---------------|
| <i>Giacenza al 1.1.2020</i>   | <b>0</b>      |
| Conti pervenuti dalla sezione | <b>825</b>    |
| Esaminati                     | <b>825</b>    |
| <i>Giacenza al 31.12.2020</i> | <b>0</b>      |

## SOMME RECUPERATE AL DI FUORI DEL GIUDIZIO

| RIPARAZIONI SPONTANEE |                                   |  |                                      |                             |   |                        |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <i>Anno</i>           | <i>senza attività istruttoria</i> | <i>a seguito di attività istruttoria</i> | <i>a seguito di invito a dedurre</i> | <i>in corso di giudizio</i> | <i>a seguito apertura istruttoria (escussione polizze fidejussorie: tasse autom, ecc)</i> | <i>Totale per anno</i> |
| <b>2016</b>           | € 257.031,48                      | € 16.869.535,65                          | € 15.224,00                          | € 50.451,91                 | =   | € 17.192.243,04        |
| <b>2017</b>           | € 71.706,23                       | € 1.296.121,18                           | € 5.000,00                           | € 374.223,81                | € 141.490,11  | € 1.888.541,33         |
| <b>2018</b>           | € 4.214,52                        | € 231.977,08                             | € 14.148,84                          | € 71.019,80                 | =   | € 321.360,24           |
| <b>2019</b>           | € 8.584,49                        | € 378.714,20                             | € 9.000,00                           | =                           | =   | € 396.298,69           |
| <b>2020</b>           | € 4.495,43                        | € 46.035.252,09*                         | € 43.928,16                          | € 11.988,80                 | =   | € 46.095.664,48        |

\* L'importo di 45.000.000,00 di euro è conseguente alla revisione dell'extra marginalità del Project financing per la costruzione e gestione dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre.

## **GIUDIZI DEFINITI CON PROCEDIMENTO MONITORIO**

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>n.</i> | <i>Importi richiesti dalla Procura</i> |
|----------------------------|-----------|--|
| <b>2016</b>                | 4         | € 16.041,23                            |
| <b>2017</b>                | 24        | € 53.750,00                            |
| <b>2018</b>                | 4         | € 14.500,00                            |
| <b>2019</b>                | 3         | € 9.441,18                             |
| <b>2020</b>                | =         | =                                      |

## **GIUDIZI DEFINITI CON RITO ABBREVIATO**

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>n.</i> | <i>Importi</i> |
|----------------------------|-----------|----------------|
| <b>2017</b>                | 5         | € 367.856,39   |
| <b>2018</b>                | 6         | € 69.680,45    |
| <b>2019</b>                | 6         | € 301.082,96   |
| <b>2020</b>                | 5         | € 184.051,31   |

## ESECUZIONE SENTENZE RESPONSABILITÀ 2016-2020

| Anno di riferimento | n. sentenze di condanna di I grado | n. sentenze condanna di I grado appellate | n. sentenze condanna di II grado | Importo di condanna di I grado (Sentenze passate in giudicato) | Importo di condanna di II grado | Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse, inclusi giudizi monitori |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 2016                | 36                                 | 6   | 18                               | 545.054,27   | 852.407,01                      | 4.672.694,09  |
| 2017                | 36                                 | 7   | 14                               | 1.545.282,08   | 1.389.801,82                    | 427.785,21  |
| 2018                | 26                                 | 7   | 13                               | 4.866.837,10   | 11.391.186,55                   | 187.462,48  |
| 2019                | 45                                 | 8   | 23                               | 534.309,86   | 7.364.600,55                    | 3.007.661,28  |
| 2020                | 25                                 | 6   | 27                               | 3.196,51   | 8.091.582,74                    | 2.374.947,47  |

## RECUPERO COMPLESSIVO INTROITATO NELL'ANNO 2020

|   | <i>Importo</i>         |
|---|------------------------|
| Riparazioni spontanee                           | € 46.095.664,48        |
| Rito abbreviato                                 | € 184.051,31           |
| Procedimento monitorio                          | =                      |
| Recupero da esecuzioni sentenze di I e II grado | € 2.374.947,47         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>€ 48.654.663,26</b> |

## INDICE

Pag.

### CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

### ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. L'analisi dei dati statistici</b>   | <b>2</b>  |
| 1.1 L'effettività dell'azione risarcitoria/recuperatoria della Procura finanziaria del Veneto. La possibilità di perseguire iniziative dissimulatorie o di intestazioni fittizie di beni dei responsabili di danno erariale   | 3         |
| 1.2 Il Processo avanzato di informatizzazione/digitalizzazione dell'attività di Procura   | 4         |
| <b>2. L'intervento del legislatore "emergenziale" che, per l'asserita intenzione di "semplificazione" dell'agire pubblico, ha stravolto gli istituti della responsabilità amministrativa-contabile e limitato fortemente l'azione della magistratura contabile: profili di illegittimità costituzionale</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 Il ridefinito dolo contabile  | 6         |
| 2.2 La limitazione (per ora temporanea) della responsabilità ai casi di colpa grave omissiva  | 8         |
| <b>3. Le fattispecie di responsabilità finanziaria individuate</b>  | <b>10</b> |
| 3.1 Il danno per violazione del dovere di esclusività di pubblici dipendenti in particolare nella sanità  | 10        |
| 3.2 Il danno per conferimento di illegittimo incarico dirigenziale  | 11        |
| 3.3 Il danno conseguente ad inefficiente gestione di società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali   | 11        |
| 3.4 I danni conseguenti a contratti di project financing in particolare nella sanità regionale  | 12        |
| 3.4.1 Il danno conseguente a stipula di contratto di project financing per il centro di Protonterapia a Mestre mai realizzato   | 12        |
| 3.4.2 I danni per la realizzazione del Project financing per la progettazione, costruzione e gestione dell'ospedale Dell'Angelo di Mestre   | 13        |
| 3.5 Il danno per illegittima utilizzazione da parte di privati di contributi pubblici a destinazione vincolata  | 14        |
| 3.6 Il danno da mancate entrate al patrimonio comunale, nella specie per mancata acquisizione di alloggi  | 15        |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 3.7 | Lo speco di risorse finanziarie per la mancata realizzazione del nuovo Palazzo del cinema al Lido di Venezia   | 15 |
| 3.8 | Il rilevante danno erariale (euro 44.908.671,05) conseguente ad illecita fruizione di incentivi per la produzione con fonti rinnovabili di energia elettrica | 18 |
| 3.9 | L'impegno della Procura contabile nel perseguire inadempimenti, inerzie ed inammissibili ritardi fonti di danno erariale nell'attuale gestione del M.O.S.E.  | 19 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONI</b> | <b>21</b> |
|-------------------------------------|-----------|

## **TABELLE**

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

